

(N. 1402)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981
(V. Stampato n. 2413)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1981*

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. Finanziamento di opere idrauliche e potenziamento del servizio idrografico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

Art. 2.

In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione « Ministero dei lavori pubblici » della tabella C allegata alla legge 30 marzo 1981, n. 119, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così ripartita:

a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato;

b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza;

c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'articolo 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980, in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Con effetto dal 31 dicembre 1980, il termine indicato nella legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1981.

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI.